

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00538/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Ruocco e Alfonso
Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Paradiso, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato
Romeo Tigre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell' "Avviso Interno di Selezione per procedura comparativa per le
progressioni verticali riservate al personale dipendente ai sensi del D.L. 9
giugno 2021 n.80 convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113",
emesso dal Dirigente del Servizio Amministrativo delle Risorse umane

- Organizzazione e Metodi il 7 dicembre 2022 e pubblicato all'albo pretorio dal 7 al 22 dicembre 2022,
- e per l'effetto di tutti gli atti consequenziali e successivi, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice, la determinazione dirigenziale n.2996 del 29.12.2022, parzialmente modificata dalla determinazione dirigenziale n.95 del 19 gennaio 2023, con la quale si è preso atto dei lavori delle Commissioni, sono state approvate le graduatorie definitive ed i vincitori inquadrati nel superiore profilo;
 - nonché di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale;
 - in via subordinata del “regolamento per la selezione per le progressioni verticali secondo il disposto del vigente art.52 comma 1-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L.113/2021”, approvato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia con deliberazione n.113 del 20.10.2022, nella parte in cui prevede: a) all'art.4 “Prove selettive” che “oltre alla valutazione dei titoli nelle selezioni interne saranno effettuati colloqui ai sensi dell'art.6 del Regolamento o il cui contenuto sarà determinato con riferimento alla peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativo”; b) all'art.5 “Valutazione” attribuisce: alla lettera C) riguardo il profilo di Istruttore Direttivo – Cat.D/1 ulteriore punteggio al titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura ed in particolare n.3 punti alla laurea magistrale ed alla lettera D) max 8 punti all'esito del colloquio ed all'art.6 regola il colloquio; nonché all'art.9 ricomprende per la formulazione della graduatoria l'attribuzione del punteggio attribuito in sede di colloquio;
 - dei verbali della Commissione Esaminatrice ed in particolare del verbale e relativi esiti n.1 del 22.12.2022 e n.3 del 17.1.2023, relativamente al profilo” di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat.D/1”:
- a) nella parte in cui assegna a tutti i candidati punteggi per l'esito del colloquio;

b) nella parte in cui non assegna al ricorrente alcun punteggio per la valutazione dei titoli di studio e titoli di servizio, mentre avrebbe dovuto assegnare ulteriori n.4,5 punti,

c) nella parte in cui attribuisce: al candidato -OMISSIS- l'ulteriore punteggio di 0,50 per un presunto incarico di “Referente del Fondo di previdenza Perseo Sirio” per la Polizia Locale ed al candidato -OMISSIS- il punteggio di 3 punti come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura”;

- e per l'effetto della determinazione dirigenziale n.2996 del 29.12.2022, parzialmente modificata dalla determinazione dirigenziale n.95 del 19 gennaio 2023, con la quale si è preso atto dei lavori delle Commissioni e sono state approvate le graduatorie definitive, e specificatamente nella parte in cui nella graduatoria definitiva del profilo di istruttore direttivo specialista di vigilanza cat. D/1:

a) al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 21 punti (di cui 5 punti per il colloquio) e posto al n.16 della graduatoria, invece che (non contando quelli assegnati per il colloquio) 21,5 punti complessivi,

b) al candidato -OMISSIS- è stato attribuito l'ulteriore punteggio di 0,50 per un presunto incarico di “Referente del Fondo di previdenza Perseo Sirio” per la Polizia Locale ed al candidato -OMISSIS- il punteggio di 3 punti come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura”, non dovuti;

c) sono stati quindi individuati vincitori i candidati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di essere un istruttore di Polizia locale presso il Comune di Foggia, inquadrato nella categoria C, dall'8 gennaio 2004.

Il 19 dicembre 2022 ha chiesto di partecipare alla selezione, mediante procedura comparativa, per le progressioni verticali riservate al personale dipendente, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113, emesso dal dirigente del Servizio Amministrativo delle Risorse umane organizzazione e metodi il 7 dicembre 2022, relativamente al profilo D) "Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat.D/1" per la copertura di n.3 posti.

All'esito del procedimento nella specifica classe "D) per n.3 istruttori direttivi specialisti di vigilanza cat. D", il ricorrente è risultato 16° in graduatoria con un punteggio di 21 punti, di cui 5 per il colloquio. Sono invece risultati vincitori: 1) -OMISSIS- con il punteggio di 27,8, di cui 8 per il colloquio, 2) -OMISSIS- con il punteggio di 27,4, di cui 8 per il colloquio e -OMISSIS- con il punteggio di 26, di cui 8 per il colloquio.

La determina di indizione della procedura del 7 dicembre 2022 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 7 al 22 dicembre 2022, tale avviso però sarebbe diverso da quello approvato dallo stesso dirigente con la precedente determinazione dirigenziale di approvazione n. 2048 del 3.11.2022.

Il Comune di Foggia ha previsto, come elemento di valutazione della procedura, un colloquio individuale senza però riconoscere e valutare i titoli di studio e di formazione dichiarati dall'interessato, che gli avrebbero consentito di ottenere 21,5 punti (senza tener conto della prova orale). L'amministrazione, inoltre, ha assegnato ai candidati dichiarati vincitori, -OMISSIS- e -OMISSIS-, punteggi per valutazione di *performance*, esperienza di

servizio, valutazione titoli di studio/formazione e valutazione complessiva del *curriculum* pari, rispettivamente, a 18 e 19,8, mentre -secondo l'istante-avrebbe dovuto loro riconoscere i punteggi complessivi (senza tener conto della prova orale) di 17,5 e 16,8 punti.

Premette l'interessato che se gli fossero stati assegnati i dovuti per i titoli, mentre ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- non fossero stati attribuiti i punteggi assegnati, egli sarebbe risultato primo in graduatoria.

Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), s.m.i.,- Eccesso di potere.

Nell'avviso pubblicato dal 7 al 22 dicembre 2022 all'Albo Pretorio del Comune di Foggia all'art.1, comma 2 lettera b), risulta inerito il seguente capoverso:

“Atteso che il Comune di Foggia non ha ancora provveduto alla valutazione del personale relativamente all'anno 2021 ed in analogia, al recente orientamento applicativo dell'ARAN CFL170 intervenuto in materia di progressioni economiche orizzontali nel CCNL FL 2019/2021, verranno ritenute sufficienti le valutazioni date dal totale dei punteggi diviso 3, al fine di non penalizzare i dipendenti. Pertanto, in questo caso i candidati dovranno aver conseguito una valutazione mediata della performance di almeno 55 punti”.

Tale capoverso non sarebbe presente nella determinazione dirigenziale n. 2048 del 3.11.2022 di approvazione dell'avviso, e sarebbe in contrasto con il comma 1 *bis* dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo cui le progressioni fra le aree “avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti

per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.

Il Dirigente avrebbe ridotto la previsione legislativa dagli ultimi tre anni a due anni (2019 e 2020), in quanto il Comune di Foggia non aveva ancora provveduto (ma avrebbe potuto provvedervi prima di indire la selezione) alla valutazione del personale per il 2021.

Peraltro, nella fattispecie, le valutazioni 2020 non sarebbero ancora definitive, mancando la validazione della relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), s.m.i. - Eccesso di potere.

L'art.52, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (modificato dall'art. 3-ter, comma 2, lett. c), del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 ed infine sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), in vigore dall'8 agosto 2021, prevede che “...Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.

Prima delle modifiche le modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) l'art.52 prevedeva:

“Le progressioni fra le aree avvengono tramite **concorso** pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno,

in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a **concorso**. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

Quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 80/2021 le progressioni verticali non avverrebbero (più) attraverso un **concorso** pubblico, sia con riserva di posti, sia interamente riservato, bensì mediante una procedura comparativa, “basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

Una procedura comparativa su specifici e precisi elementi indicati dalla legge. A fronte di tale previsione gli enti locali non potrebbero introdurre alcun altro elemento di valutazione e, quindi, nemmeno il colloquio.

La norma, infatti, che non sarebbe suscettibile di modifiche o integrazioni, non prevederebbe alcun colloquio, in quanto la procedura comparativa si fonderebbe esclusivamente sugli elementi valutativi espressamente richiesti dal legislatore, prevalentemente documentali, non trattandosi di un **concorso**.

In base alla normativa vigente le progressioni verticali dovrebbero svolgersi mediante procedure comparative “su specifici e precisi elementi indicati dalla legge”, che escluderebbero la possibilità per l’ente di introdurre altri elementi di valutazione.

Pertanto, sarebbe illegittimo il “regolamento per la selezione per le progressioni verticali secondo il disposto del vigente art.52, comma 1-bis, del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L.113/2021”, approvato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia con deliberazione n.113 del 20.10.2022, e di conseguenza anche l’ “Avviso Interno di Selezione per procedura comparativa per le progressioni verticali riservate al personale

dipendente ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n.80 convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113”.

Il regolamento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui alla lettera C) Profilo Direttivo-Cat. D/1, stabilisce un maggior punteggio di 3 punti alla laurea magistrale come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura”, posto che la laurea magistrale costituisce titolo di accesso, salvo che non si tratti di un’ulteriore laurea magistrale.

Pertanto, la graduatoria andrebbe depurata dei punteggi attribuiti ai colloqui ed alle lauree magistrali qualora esse siano l’unico titolo di accesso;

2) Mancata o insufficiente o errata valutazione dei Titoli- Errata valutazione dei Titoli di altri candidati - Irragionevolezza dell’istruttoria e travisamento.

Si contestano la valutazione dei titoli del ricorrente e dei titoli dei candidati dichiarati vincitori.

La Commissione ha attribuito ai titoli al ricorrente solo 16 punti complessivi, di cui 8 per valutazione *performance*, 6 per esperienza di servizio e 2 per valutazione complessiva curriculum, senza attribuire alcun punteggio alla valutazione del titolo di studio/formazione.

La Commissione avrebbe, invece, attribuito al candidato risultato primo in graduatoria, -OMISSIS-, il punteggio per i titoli di 19,8 complessivo, di cui 8 per valutazione *performance*, 6 per esperienza di servizio, 5 per valutazione del titolo di studio/formazione e 0,80 per valutazione complessiva del *curriculum*; al candidato risultato secondo, -OMISSIS-, il punteggio per i titoli di 19,4 complessivo, di cui 8 per la valutazione *performance*, 6 per l’esperienza di servizio, 1 per la valutazione del titolo di studio/formazione e 4,40 per la valutazione complessiva curriculum; al terzo in graduatoria, -OMISSIS-, il punteggio per i titoli di 18 complessivo, di cui 8 per la valutazione della *performance*, 6 per esperienza di servizio, 1 per la valutazione del titolo di studio/formazione e 3 per la valutazione complessiva *curriculum*.

Per il candidato -OMISSIS- dopo la iniziale attribuzione di 2,5 punti per il *curriculum*, a seguito di istanza di rettifica, la Commissione (v. verbale n.3 del

17.1.2023) ha riconosciuto al candidato l'ulteriore punteggio di 0,50 per un incarico di "Referente del Fondo di previdenza Perseo Sirio" per la Polizia Locale, che, però, non gli sarebbe stato conferito nella delibera GC n.129 del 5.11.201, né con altro atto giuridicamente rilevante.

Il candidato -OMISSIS- avrebbe ingiustamente ottenuto 3 punti come "ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura" per la laurea magistrale, che tuttavia costituirebbe titolo di accesso, per cui non avrebbe potuto essere considerato come "ulteriore titolo".

Pertanto al Candidato -OMISSIS- andrebbe attribuito solo il punteggio complessivo di 17,5, mentre al candidato -OMISSIS- il punteggio complessivo di 16,8 punti.

Di contro la Commissione non avrebbe valutato i seguenti titoli del ricorrente, sebbene indicati nella domanda di partecipazione:

- master I livello "Criminologia e Studi Giuridici Forensi" di durata annuale per un per un totale di 1925 ore (77 CFU) presso l'Università telematica "Pegaso", ai sensi della lettera C del Regolamento (profilo di Istruttore Direttivo – Cat.D/1) - 1 punto;
- corso sperimentale "ruolo per ispettore distretto di Bari organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Puglia, indetto con determina dirigenziale n.71 dell'8.9.2021 del Dirigente della Sezione Enti Locali della Regione Puglia in forza del Regolamento 18.12.2018;
- Seminario "Giornate di approfondimento sulla disciplina del processo tributario e della mediazione dopo il d.lgs. 156/2015" organizzato dalla Fondazione Formap e dall'Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza, rilasciato dalla prof.ssa -OMISSIS-;
- Seminario *Open Lab* "Primo intervento sulla scena del crimine", organizzato dall'Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di Laurea in Scienze investigative nell'ambito del progetto "R.I.S. – Rinnovazione nelle Investigazioni Scientifiche", rilasciato dal direttore del dipartimento prof.ssa -OMISSIS-;

- *Integrative course* “la difesa personale: aspetti giuridici, psicologici e pratici degli scontri a fuoco”, organizzato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del corso di Laurea in “Scienze investigative”, rilasciato dal direttore del dipartimento prof.ssa -OMISSIS-;
- Corso Convegno “IIFSA FORUM & CYBERCOP 2019 *digital Investigation, digital Forensics, cyber crime, Cyber Espionage*”, organizzato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza, rilasciato dal direttore del dipartimento prof.ssa -OMISSIS- e dal Presidente IIFSA;
- Ciclo di seminari “Simuliamo un processo penale: la logica del giudice” organizzato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza- in collaborazione con l’Associazione Area Nuova, rilasciato dal responsabile del seminario dott. -OMISSIS-;
- Corso “Viaggio nella società a 70 anni dalla nascita del codice civile” organizzato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza - in collaborazione con l’Associazione Area Nuova, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dal responsabile del seminario dott. -OMISSIS-;
- Corso “Legalità, Giovani e Formazione” organizzato dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza - in collaborazione con l’Associazione Area Nuova, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dal responsabile del seminario dott. -OMISSIS-;
- Corso “la Medicina Amara del 2012” e “Art. 18 e Mercato del Lavoro” organizzato dall’Associazione Area Nuova, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dott. -OMISSIS-.

Per ciascun corso/seminario (da 2 a 10 che precede) al ricorrente competerebbero 0,5 punti per ulteriori 4,5 punti, trattandosi di “seminari di livello universitario”, in base alla certificazione rilasciata dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza in data 6 febbraio 2023 prot. n.0009274, come previsto all’ art. 5 – lett. C) – Profilo Istruttore Direttivo

Cat. D/1 del Regolamento per la selezione per le progressioni verticali secondo il disposto del vigente art.52 comma 1-bis del D. Lgs.165/2001, modificato dalla L.113/2021”, approvato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia con deliberazione n.113 del 20.10.2022 e s.m.i.-.

All'interessato avrebbe dovuto essere attribuito il complessivo punteggio per titoli di 21,5 punti, che gli avrebbe permesso di conseguire il primo posto della graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Foggia che i controinteressati con proprie memorie, con le quali eccepiscono la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sull'assunto che il Comune di Foggia avrebbe deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL (D.lgs. n. 267/200) a seguito della quale è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale. Il piano del fabbisogno del personale 2022/2024 ha ottenuto il parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con decisione n. 137 del 3.8.2022, limitatamente all'anno 2022 entro il quale avrebbe dovuto procedere alle assunzioni oggetto della procedura concorsuale in esame.

Pertanto -secondo i resistenti- l'avvio di una nuova procedura presuppone un parere favorevole tutt'altro che scontato e, conseguentemente, sarebbe evidente la carenza di interesse del ricorrente che, dall'azione di cui trattasi, non trarrebbe alcuna utilità poiché la riedizione dell'attività concorsuale sarebbe del tutto improbabile.

I medesimi resistenti contestano anche nel merito alle censure del ricorrente, sulla base di articolate memorie che replicano ai diversi profili esposti.

All'udienza del 17 aprile 2024, dopo la discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal comune di Foggia e dai controinteressati.

A tal riguardo si osserva che il ricorrente ha proposto censure volte, da un lato, a demolire l'intera procedura concorsuale, e dall'altro, in modo invero

contraddittorio a censurare le valutazioni della commissione esaminatrice in ordine ai punteggi attribuiti, circostanza che presuppone che la procedura selettiva si sia svolta (invece) su una base normativa e disciplinare legittima.

Il ricorrente in altri termini avrebbe dovuto scegliere uno dei due percorsi tracciati con le censure: contestare la procedura selettiva *in apicibus* o, in via alternativa, le valutazioni della commissione esaminatrice sui profili dei singoli candidati.

La coesistenza di motivi tra di loro intrinsecamente contraddittori dovrebbe condurre di per sé -e al di là delle pure condivisibili eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse sollevati dal Comune di Foggia- alla inammissibilità della impugnazione.

In ogni caso il ricorso risulta infondato anche nel merito, per le ragioni di seguito esposte.

2. Per quanto concerne i motivi con i quale il ricorrente richiede l'annullamento dell'avviso di selezione e di tutta la procedura comparativa, deve convenirsi sulla eccepita inammissibilità delle censure per difetto di interesse.

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2565).

Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante (cfr. C.d.S., sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2327).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena correlazione tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.

A contrario, il ricorso o il motivo -come nel caso in esame- è inammissibile per carenza (iniziale) di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (che ne "legittima" l'instaurazione del giudizio).

Nella fattispecie in esame, la semplice circostanza che il ricorrente abbia partecipato alla procedura selettiva e che intenda chiederne l'annullamento per partecipare ad una sua riedizione (circostanza questa nemmeno chiaramente dedotta) non è sufficiente a radicare l'interesse ad impugnare gli atti gravati, a fronte di quanto osservato dalla difesa del Comune sulle ristrette possibilità di indire una nuova procedura, che sarebbe comunque soggetta ad una preliminare valutazione discrezionale dell'ente locale, nell'esercizio della potestà di autoorganizzazione dell'ente pubblico.

3. Venendo all'esame del merito del primo motivo riguardante le schede di valutazione delle *performance*, le censure devono essere ritenute inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente, infatti, non ha dimostrato per quale ragione l'aver considerato ai fini della procedura comparativa valutazione solo le schede di valutazione degli ultimi due anni 2019 e 2020 (e non tre) lo avrebbe leso, o avrebbe avvantaggio illegittimamente i controinteressati.

In particolare ove si fosse considerata la valutazione conseguita nel 2021 (nel frattempo completata) -come argomentato dalla difesa del Comune- risulta che tutti i dipendenti (il ricorrente e i tre controinteressati avverso i quali l'istante indirizza le proprie censure) nel predetto anno hanno conseguito la medesima votazione di 93,87 punti, per cui anche se si fosse estesa la valutazione al 2021 ciò che non avrebbe alterato il risultato finale.

Nell'ipotesi invece in cui si fosse estesa la valutazione all'anno antecedente (2018) rispetto a quelli di cui la commissione ha tenuto conto, il ricorrente che risulta aver conseguito una votazione (89,11) inferiore a quella conseguita dei tre controinteressati (89,36), avrebbe subito un pregiudizio.

4. Per quanto concerne il secondo motivo, si osserva che la procedura in contestazione è regolata dall'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), come modificato dall'art. 1, comma 1 *ter*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. (...)”

In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

L'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è stata incisa dall'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotta dal D.L. n. 80/2021, in quanto il citato art. 22, comma 15, -atteso il tenore della disciplina da essa introdotta e il ben definito periodo temporale di applicazione- deve essere considerata quale disposizione speciale, come tale non derogabile dalla norma posteriore di ordine generale.

Nel contrasto tra due norme di ordine generale e di ordine speciale la seconda prevale su quella generale a meno che il legislatore non abbia inteso innovare la disposizione di legge speciale con una previsione espressa, che però non si evince dal dato normativo.

4.1. In ogni caso l'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 è stata prorogata anche per il 2023 con il DL 22.12.2022, n. 198, che ha introdotto il successivo comma 15 bis secondo cui "Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche".

5. La procedura in esame, quindi, risulta coerente con l'impostazione dettata dall'art. 22, comma 15, in quanto si tratta di una procedura riservata al personale di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ed è stato previsto un colloquio finalizzato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento comunale (che riproduce il citato art. 22, comma 15) ad "accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici".

Ciò del resto trova conferma nella giurisprudenza del giudice di appello secondo cui, "per il solo triennio dal 2018 al 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono "derogare al principio del **concorso** pubblico con riserva di posti" per i propri dipendenti, e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne, purché i concorrenti siano in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso dall'esterno alla categoria. I titoli che il candidato deve possedere, per partecipare alla selezione di progressione interna, sono quelli richiesti dal bando di selezione, che, per espressa previsione di legge (art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017), devono corrispondere necessariamente ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, ossia per l'accesso al pubblico impiego a seguito di un ordinario **concorso** pubblico aperto a tutti (candidati esterni e interni)..." (Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n. 41721).

5.1. È indubbio, quindi, che la procedura in questione potesse svolgersi secondo le modalità individuate dal comune di Foggia e in base a quanto statuito dal proprio regolamento per le progressioni verticali, che infatti

richiama l'art.22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 così come modificato dal legislatore con la l. n.113 del 6.8.2021.

5.2. Ne consegue dunque che il Comune poteva disciplinare lo svolgimento della procedura valutativa prevedendo un colloquio orale, quale metodo per accertare il possesso e la misura delle competenze professionali da parte dei candidati.

Tutto ciò non senza considerare che anche l'art. 52 comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 165/2001 -sul quale insiste il ricorrente- richiede una verifica sul possesso delle competenze professionali del dipendente che aspira alla progressione verticale, da svolgere nell'ambito di una procedura comparativa riservata ai dipendenti in possesso del medesimo titolo di accesso previsto per i concorrenti che provengono dall'esterno. In altri termini, anche a voler tener conto dell'art. 52 comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, la disposizione nel prevedere la necessità di un accertamento delle competenze professionali, stabilisce che ciò avvenga mediante procedura comparativa, che può ben comprendere lo svolgimento di una prova orale (colloquio, come previsto dal regolamento del comune di Foggia).

6. Per quanto concerne l'ultimo profilo di censura del secondo motivo (ribadito nel terzo motivo in relazione al candidato -OMISSIS-), con il quale si contesta l'attribuzione del punteggio alle lauree magistrali quale titolo ulteriore rispetto a quello necessario per l'accesso, si osserva che la procedura in esame finalizzata all'acquisizione della categoria D1, prevedeva quale titolo di accesso la laurea triennale in conformità dell'allegato A al CCNL del 31.3.1999, il quale nel descrivere il profilo della categoria afferma che esso riguarda "Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento".

Ne consegue che la laurea magistrale e la laurea specialistica potevano essere considerate quale titolo ulteriore rispetto a quello necessario per l'accesso,

come del resto previsto dal regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera della commissione straordinaria n. 120/2022.

6.1. A tal riguardo si osserva, come già rilevato di recente anche da questo Tribunale (cfr. sentenza 22.2.2024, n. 212) che il diploma di laurea vecchio ordinamento, la laurea magistrale (articolata su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) e quella specialistica costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al **concorso**, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale -come nella vicenda in esame- nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sulla base dell'impianto normativo sopra descritto), il diploma di laurea vecchio ordinamento, la laurea magistrale e quella specialistica (ulteriore a quella triennale) non possono che essere considerati tra i titoli "aggiuntivi o ulteriori" rispetto a quello minimo necessario per partecipare al **concorso**, con la conseguenziale attribuzione del punteggio previsto dalla disciplina concorsuale.

La diversità tra i due percorsi di studi (laurea breve e laurea magistrale/specialistica) emerge anche dalle distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una

formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

6.2. Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi legittima la valutazione svolta dalla commissione e nel regolamento per le progressioni verticali, che ha previsto un punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea specialistica - magistrale o vecchio ordinamento, quale ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura (cfr. art. 5, lett. C del regolamento).

7. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la mancata valutazione di alcuni titoli e l'illegittima attribuzione di alcuni punteggi ai controinteressati.

Per quanto concerne i titoli rivendicati dal ricorrente, si tratta di attestati di partecipazione a corsi e seminari, che seppure svolti in contesto universitario, non rientrano nelle previsioni del bando che limitava la valutazione ai “titoli di studio ulteriori rispetto all'accesso esterno nonché altri titoli professionali”.

In altri termini la partecipazione a corsi o seminari svolta dall'interessato non può essere considerata annoverabile ai titoli di studio e ai titoli professionali indicati dal bando e dal regolamento per le progressioni verticali approvato dal Comune.

Le fonti predette considerano come titoli di studio valutabili (oltre a quello necessario per partecipare alla procedura): la Laurea specialistica - magistrale o vecchio ordinamento; le Abilitazioni ad albi ed ordini post universitari (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, ass. sociale, psicologo); il Master di II livello legalmente riconosciuto con esame finale riguardante l'area di conoscenze e competenze del posto messo a **concorso** con esame finale con esame finale; il Master I livello legalmente riconosciuto con esame finale riguardante l'area di conoscenze e competenze del posto messo a **concorso** con esame finale 1 Corso di specializzazione o perfezionamento post universitaria legalmente riconosciuti o legalmente equiparati a livello universitario riguardanti l'area di conoscenze e di competenze del posto

messo a **concorso**, con esclusione di corsi propedeutici o obbligatori per il conseguimento di un abilitazione o iscrizione; dottorato di ricerca.

Per tale ragione gli attestati esibiti dal ricorrente (pur evidenziando un encomiabile percorso formativo) non sono stati legittimamente considerati dalla commissione, come del resto risulta avvenuto anche nei confronti degli altri candidati.

7.1. In relazione alla contestata valutazione dell'incarico di referente del fondo Perseo, in favore del candidato -OMISSIS-, in disparte le considerazioni svolte a sostegno di tale valutazione sia da parte del Comune che dello stesso controinteressato, vale considerare che per tale titolo la Commissione ha attribuito 0,5 punti.

Ciò premesso, considerato che il ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo per i titoli pari a 16 (sui 21 complessivi), mentre per la stessa voce il controinteressato ha conseguito 18 punti (sui 26 punti complessivi) non risulta dimostrata la prova di resistenza, in quanto, anche a voler detrarre i 0,5 punti attribuiti al candidato -OMISSIS-, questo conserverebbe comunque un punteggio superiore rispetto a quello del ricorrente e tale comunque da superare la selezione.

Quanto infine alle contestazioni che riguardano la valutazione del titolo di laurea magistrale per il candidato -OMISSIS-, si richiamano le considerazioni appena espresse sulla mancanza della prova di resistenza, e si rinvia a quanto già osservato nei precedenti punti 6. - 6.2..

6. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri candidati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.